



COMUNE DI OSTELLATO

PROVINCIA DI FERRARA
P.zza Repubblica Nr. 1 COMUNE DI OSTELLATO (FE)

AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile PARESCHI LEONARDO

Determinazione N.630 del 14/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA 999 KW SRL PER ANNULLAMENTO ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.18 DEL 29.07.19 E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA 999 KW SRL PER ANNULLAMENTO ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.18 DEL 29.07.19 E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Premesso che :

- la “Società Agricola 999 KW” srl è stata autorizzata da ARPAE Ferrara con DET-AMB-2017-6913 del 22.12.2017 alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi per la produzione di correttivi a norma del D.Lgs. 75/2010 in Comune di Ostellato – Via Giotto di Bondone – area Sipro ;
- con nota di ARPAE Ferrara PG/2019/67402 del 30.04.2019 la “Società Agricola 999 KW” srl veniva diffidata ad eliminare le irregolarità riscontrate nella gestione dell’attività e regolarizzare la propria posizione relativa ai titoli edilizi;
- l’attività veniva successivamente sospesa con provvedimento di ARPAE Ferrara PG/2019/71061 del 6.05.2019, a causa dei cattivi odori provenienti dall’esercizio dell’attività;
- con nota di ARPAE Ferrara PG/74573 del 10.05.2019 veniva disposta la ripresa dell’attività condizionata alla verifica dell’idoneità dei fanghi conferiti presso l’impianto (conformi alle norme del D.Lgs. 99/1992), con particolare riferimento ai trattamenti di stabilizzazione/igienizzazione ai quali gli stessi siano stati sottoposti presso gli impianti di origine;
- con nota del 20.06.2019 la Società comunicava ad ARPAE Ferrara di avere effettuato migliorie all’impianto.

Vista la nota dell’Azienda USL di Ferrara – UO Igiene Pubblica pervenuta in data 4.07.2019 ns. prot. N. 6065 che propone l’emissione di un’ordinanza nei confronti della “Società Agricola 999 KW” srl a tutela della salute della popolazione che vive e lavora nell’intorno della Società evidenziando:

- di aver ricevuto in data 3.07.2019 attestazioni mediche del Pronto Soccorso relative a 5 persone che hanno accusato malessere generale, nausea con vomito e bruciore agli occhi, sintomi riferiti come dovuti alle esalazioni maleodoranti provenienti dall’impianto della Società Agricola 999 KW srl;
- in date antecedenti (mese di giugno 2019), di aver ricevuto comunicazioni di molteplici lamentele da parte di attività insediate nell’area Sipro relativamente a odori nauseabondi provenienti dall’impianto della Società Agricola 999 KW srl, richiesta di sopralluogo da parte dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sempre a seguito di segnalazioni, e una richiesta di intervento da parte di ARPAE Ferrara;
- che la Società Agricola 999 KW srl è un’industria insalubre di prima classe, così come riportato nell’Autorizzazione Unica rilasciata da ARPAE di Ferrara il 22.12.2017;
- che tra le prescrizioni autorizzative figura la stabilizzazione dei fanghi che deve essere preliminare al ricevimento in stabilimento (i fanghi stabilizzati non rilasciano esalazioni maleodoranti);
- che i referti e gli atti segnalano un impatto sanitario dell’attività attualmente svolta;
- che nelle more della nuova procedura autorizzativa, per la quale ARPAE di Ferrara ha convocato una conferenza di servizi per il 22 luglio 2019, il proseguimento dell’attività della Società Agricola 999 KW srl, con le modalità finora applicate, può comportare disturbi per la salute della popolazione che vive o lavora nell’intorno.

Vista la propria ordinanza n. 16 del 5.07.2019, contingibile e urgente al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, avente per oggetto : “Ditta “Società Agricola 999 KW” srl con sede legale in Bondeno. Impianto in Comune di Ostellato - Via Giotto di Bondone – area Siro – Cessazione delle esalazioni maleodoranti rilasciate dall’impianto”;

Preso atto che con la sopracitata ordinanza veniva ordinato alla Ditta “*di mettere in atto tutte le misure idonee occorrenti a evitare la produzione di esalazioni maleodoranti, compresa un’accurata selezione dei fanghi in entrata, e l’eliminazione di ogni singola fase di lavoro per la quale la società non sia in grado di adottare accorgimenti idonei a evitare la produzione di esalazioni maleodoranti, avvertendo che, in caso di inosservanza e di recidiva sarà disposta la sospensione dell’attività*”, ed inoltre, di provvedere entro 3 (tre) giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa alla presentazione di “*una relazione dove vengono descritte le misure o i presidi messi in atto al fine di ottemperare alla presente ordinanza*”;

Considerato che la “Società Agricola 999 KW” srl ha provveduto in data 9.07.2019 a trasmettere la “relazione” descrittiva sulle misure e i presidi messi in atto al fine di evitare la produzione di esalazioni maleodoranti, così come richiesto dall’ordinanza n. 16/2019;

Preso atto che quanto descritto nella “relazione” è un elenco di una serie di interventi precedentemente adottati per ridurre i cattivi odori quali:

- un sistema di nebulizzazione con prodotto antibatterico e sistemazione di spruzzi nebulizzatori in sommità alle trincee che accolgono i fanghi in ingresso;
- utilizzo di solfato di calcio (CaSO₄) con grado di umidità inferiore al 35% per la riduzione del cattivo odore del prodotto finito;

Preso atto che nella “relazione” la Ditta dichiarava di provvedere ad un’accurata selezione dei fanghi in ingresso che avviene:

- secondo il c.d. criterio della caratterizzazione e non attraverso un loro conferimento indistinto;
- la società che trasporta i fanghi esegue un trattamento di stabilizzazione prima della consegna così da abbattere gli odori;
- i fanghi consegnati nello stabilimento sono sottoposti ad analisi da parte della Società tramite laboratorio esterno;

Considerato che la Ditta riportava nella “relazione” interventi già realizzati e ritenuti dalla stessa migliorativi, ma che, invece, sono stati oggetto di valutazione nella conferenza dei servizi svoltasi in data 22.07.2019 presso la sede di ARPAE, conferenza che tratta la modifica d’ufficio dell’Autorizzazione Unica art. 208- D-Lgs 152/06 di cui all’atto DET-AMB-2017-6913 del 22.12.2017 per l’attività di recupero fanghi, ai fini della produzione di correttivi a norma del D.Lgs. 75/2010. La seduta della conferenza si è conclusa ritenendo necessario che venga disposta la sospensione dei conferimenti dei rifiuti presso l’impianto finché la Ditta non abbia ottenuto il numero di iscrizione del prodotto corrispondente al rifiuto trattato e non vengano eliminate le irregolarità riscontrate nella gestione dell’attività con particolare riferimento alle lavorazioni all’aperto che devono avvenire senza provocare cattivi odori;

Vista la nota dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie del 29.07.2019 Ns. Prot.6817 del 29.07.2019 nella quale comunica l’esito del parere richiesto ad ARPAE di Ferrara in merito alla “relazione” trasmessa dalla Ditta e proponeva per le motivazioni in essa addotte, la sospensione dell’attività fino a che non venissero eliminate le irregolarità riscontrate nella gestione con particolare riferimento alle lavorazioni all’aperto che dovevano avvenire senza provocare cattivi odori, per le seguenti motivazioni:

- la procedura adottata per la verifica sull’idoneità dei rifiuti in ingresso all’impianto, non risultava sufficiente per garantire quanto richiesto nell’ordinanza sindacale n. 16/2019
- le dichiarazioni del Legale rappresentante della Società, riportate nella “relazione” non erano sufficienti a dimostrare l’efficacia degli interventi adottati per mitigare gli impatti dovuti per lo più ai cattivi odori e la cui documentazione sarebbe dovuta essere comprovata da dati certi a firma di tecnici esperti nel settore

Considerato che non erano venuti meno i presupposti che avevano portato all’emissione della propria ordinanza n. 16/2019, in quanto la “relazione” presentata dalla Società era da ritenersi insufficiente e non esaustiva a quanto richiesto dalla stessa;

Posto, infatti, che permaneva le condizioni di pericolosità delle sostanze immesse nell’aria nelle fasi di raccolta e lavorazione dei fanghi e le possibili conseguenze che le esalazioni maleodoranti provocano alla salute delle persone, come accertato dalla competente ASL con i referti sopra citati;

Verificato che, al fine prevenire ulteriori conseguenze sulla salute della popolazione residente nelle vicinanze dell'impianto della Società Agricola 999 KW srl e dei lavoratori che operano all'interno dello stesso, si era reso necessario intervenire con un provvedimento contingibile ed urgente, ai sensi degli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,

Vista la propria ordinanza n. 18 del 29.07.2019, contingibile e urgente al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, avente per oggetto : "DITTA "SOCIETÀ AGRICOLA 999 KW" SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BONDENO. IMPIANTO IN COMUNE DI OSTELLATO VIA GIOTTO DI BONDONE - AREA SIPRO – SOSPENSIONE ATTIVITA'", con la quale si ordinava la sospensione dell'attività di recupero dei fanghi di depurazione di provenienza civile e agroalimentare finalizzata alla produzione di correttivi calcici, fino a che non venissero eliminate le irregolarità nella gestione, riscontrate dagli enti preposti, con particolare riferimento alle lavorazioni all'aperto che devono avvenire senza provocare cattivi odori ed esalazioni pericolose per la salute pubblica

Visto il ricorso presentato al TAR della Regione Emilia Romagna contro l'ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna e ARPAE Ferrara, pervenuto al Protocollo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 23.10.2019 al n. 29212, e qui pervenuto al protocollo dell'Ente in data 12/11/2019 con Numero 10154 dal Sig. Alberto Sgarbi e il Sig. Claudio Palmieri, in qualità di legali rappresentanti della Società Agricola 999KW Srl, con sede in Ostellato (FE) Via Giotto di Bondone ,5 P.IVA 01971480387, con il quale chiedono l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 26.07.2019, con il quale ARPAE Ferrara ha disposto la immediata sospensione dei conferimenti dei fanghi presso l'impianto ricorrente;

Visto inoltre il ricorso presentato al TAR della Regione Emilia Romagna (protocollo Unione n.29720 del 29.10.2019 relazione di notifica al Sindaco di Ostellato e qui registrato al protocollo dell'Ente al n. 10283 del 14.11.2019), contro il Sindaco del Comune di Ostellato, il Comune di Ostellato e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, nonché dell'Azienda USL di Ferrara, sempre da parte dei già citati ricorrenti, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza contingibile ed urgente n.18 del 29.07.2019, nonché per la condanna al pagamento delle somme a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per violazione e/o erronea applicazione dell'art.54 co.4 D.lgs 267/2000: insussistenza delle condizioni di urgenza quale presupposto per l'adozione dell'ordinanza sindacale con tingibile ed urgente, violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per grave carenza istruttoria;

Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 106 del 14.11.2019 con cui si stabiliva:

- Di resistere in giudizio avverso i ricorsi presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nei confronti di ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e nei confronti del Sindaco del Comune di Ostellato, di cui in narrativa;
- Di autorizzare il Sindaco, o chi lo sostituisce ex legge, a rappresentare "pro tempore" al compimento degli atti necessari;
- Di dare atto che la spesa complessiva presunta, è pari ad un ammontare di Euro 14.953,06, la quale trova copertura nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
- Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato, quali la stipula del disciplinare d'incarico e del relativo impegno di spesa.

Ritenuto di provvedere in merito;

Considerato che:

- il Comune di Ostellato non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di "contratto d'appalto";

- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità"

Tenuto conto dell'urgenza di provvedere dovuto al fatto che nel ricorso è stata richiesta la sospensione in via cautelare dell'ordinanza sindacale e conseguentemente, in base alla regole del processo, l'udienza si terrà nei termini previsti dagli articoli 55 ss del codice del processo amministrativo e dunque ricorrono i presupposti obiettivi per costituirsi in via di urgenza a difesa delle ragioni dell'Ente;

Atteso che:

- trattandosi di un contratto escluso dall'applicazione dell'ordinaria normativa sugli appalti, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente per il relativo affidamento;

- non vi è l'obbligo di acquisire il CIG ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato anche dall'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari - aggiornamento al 6 giugno 2016) la quale espressamente annovera tra i contratti esclusi dall'obbligo di tracciabilità "*i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale*", precisando che, per contro, "*devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente*".

Rilevato che si è comunque provveduto ad effettuare una richiesta a più professionisti, all'esito della quale l'Avvocato **Giuliano Onorati**, dello Studio Associato Monaldi Onorati, con sede in Via Cosmè Tura, 6 Ferrara, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota assunta al prot. nr. 0010271 del 14.11.2019, depositato agli atti d'ufficio che prevede, per l'intero ricorso davanti al TAR Emilia Romagna, un corrispettivo di € 10.248,00, oltre il 15% spese generali, oltre 4% CPA e 22% I.V.A. per un totale complessivo di € 14.953,06;

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto, Leonardo Pareschi, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Ostellato nonché attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2019-2021" è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021i;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per l'anno 2019 e pluriennale 2019 - 2021, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Visti i successivi atti di approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2019-2021;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Leonardo Pareschi, Responsabile dei Servizi Finanziari;

Dato atto che la spesa, calcolata in €14.953,06 , derivante dal presente provvedimento, trova copertura nel bilancio previsione 2019-2021, annualità 2019 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente imputazione:

| Capitolo | Descrizione | PDC | Somma impegnata |
|----------|--|----------------|-----------------|
| 1058 | SPESE PER LITI ARBITRAGGIE, RISARCIMENTI (SPESE LEGALI) | 01.03.02.11.06 | € 14.953,06 |

Visti

- il D. Lgs. n. 118/2011 e smi;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e nello specifico:

- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109 comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente individuati;
- l’articolo 153 comma 5 il quale stabilisce che il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 147bis , in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, incarico legale all' **Avv. Giuliano Onorati** dello Studio legale Associato Monaldi Onorati con sede in Via Cosmè Tura, 6 Ferrara per rappresentare e difendere il Comune di Ostellato avverso i ricorsi presentati davanti al TAR Emilia Romagna contro il l'ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e contro il Sindaco di Ostellato, pervenuti rispettivamente al Protocollo di questo Ente in data 12.11.2019 al n. 10154 e in data 14.11.2019 al n. 10283, dal Sig. Alberto Sgarbi e il Sig. Claudio Palmieri, in qualità di legali rappresentanti della Società Agricola 999KW Srl, con sede in Ostellato (FE) Via Giotto di Bondone ,5 (P.IVA 01971480387), con il quale chiedono l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza contingibile ed urgente n.18 del 29.07.2019 e del risarcimento dei danni;

DI APPROVARE il disciplinare di incarico (allegato A) che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale;

DI IMPEGNARE la spesa, calcolata in € 14.953,06, derivante dal presente provvedimento, che trova copertura nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente imputazione:

| Capitolo | Descrizione | PDC | Somma impegnata |
|----------|--|----------------|-----------------|
| 1058 | SPESE PER LITI ARBITRAGGIE, RISARCIMENTI (SPESE LEGALI) | 01.03.02.11.06 | € 14.953,06 |

DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto ed il programma

dei pagamenti conseguenti all'assunzione dei suddetti impegni di spesa, sono compatibili con gli stanziamenti di cassa relativi al capitolo interessato e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 183 del D.LGS. 267/2000 e dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;

DI DARE ATTO che nel sottoscrivere la presente determinazione il Responsabile ne attesta la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI INDIVIDUARE il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

DI DARE ATTO inoltre, che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Leonardo Dr.Pareschi

Determinazione N.630 del 14/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA 999 KW SRL PER ANNULLAMENTO ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.18 DEL 29.07.19 E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.

IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato, nel PEG del **Bilancio** del **Comune di Ostellato**, secondo la seguente imputazione:

| Capitolo | Descrizione capitolo | PDC | Somma impegnata | Anno/numero impegno |
|----------|---|----------------|-----------------|---------------------|
| 1058 | SPESE PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI (SPESE LEGALI) | 01.03.02.11.06 | € 14.953,06 | 2019/ 874 |

Ostellato, 14/11/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Pareschi Dr. Leonardo**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo